

Articolo 8

Personale di organizzazioni internazionali e di amministrazioni pubbliche di Stati esteri

(art. 3 lett. b LL)

- ¹ Il personale di organizzazioni internazionali o di amministrazioni pubbliche di Stati esteri comprende:
- il personale delle missioni diplomatiche e delle sedi consolari di Stati esteri in Svizzera, a condizione che eserciti funzioni legate alla sovranità oppure che abbia un rapporto di lavoro retto dal diritto pubblico con lo Stato accreditante;
 - il personale delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede, a condizione che esso eserciti funzioni legate alla sovranità oppure che abbia un rapporto di lavoro retto dal diritto pubblico con lo Stato accreditante;
 - il personale di organizzazioni internazionali con cui la Svizzera ha stipulato un accordo di sede;
 - il personale delle amministrazioni pubbliche estere e delle aziende estere concessionarie di trasporti ferroviari, marittimi e aerei, fatte salve le disposizioni deroganti di accordi internazionali.
- ² D'intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) stabilisce un elenco delle organizzazioni che adempiono i presupposti conformemente al capoverso 1 lettere b e c.

Premessa

Il presente articolo si riferisce all'articolo 3 lettera b LL concernente le eccezioni circa le persone.

Capoverso 1

L'articolo 3 lettera b LL interessa le seguenti categorie di lavoratori:

Lettera a:

Le missioni diplomatiche quali le ambasciate o i consolati sono incaricate, in particolare, di rappresentare il loro paese all'estero. Secondo la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, le loro stanze sono inviolabili, e pertanto sarebbe difficile accertare se il diritto svizzero vi è rispettato. La legge sul lavoro non è quindi applicabile al personale delle missioni diplomatiche e delle sedi consolari di Stati esteri se non è adempiuta almeno una delle seguenti condizioni:

- il personale ha un rapporto di lavoro retto dal diritto pubblico con lo Stato accreditante
- il personale esercita funzioni legate alla sovranità (con ciò si intende un'attività che è esercitata dallo Stato o dai suoi dipendenti secondo il diritto di sovranità)

L'inviolabilità delle stanze delle missioni diplomatiche implica i seguenti effetti: anche qualora la legge sul lavoro sia applicabile a un lavoratore, non essendo adempiute le condizioni qui indicate, l'autorità non è autorizzata a verificare l'applicazione della legge nelle stanze della missione diplomatica.

Lettera b:

Le osservazioni di cui alla lettera a valgono anche per il personale delle missioni diplomatiche presso le organizzazioni internazionali.

Lettera c:

Si veda l'elenco delle organizzazioni nelle spiegazioni relative al capoverso 2.

Lettera d:

Nell'elaborazione della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (1960), il legislatore si è fondato sul presupposto che le condizioni di lavoro nelle amministrazioni in Svizzera adempiono perlomeno le esigenze minime della legge sul lavoro. Questo presupposto era considerato valido anche per le amministrazioni pubbliche estere in Svizzera. Ciò spiega perché le amministrazioni sono escluse dal campo d'applicazione legge.

Sarebbe una contraddizione, ad esempio, assoggettare alla legge sul lavoro le imprese di trasporto estere concessionarie, a cui di norma si applicano disposizioni speciali del paese d'origine in materia di orari di lavoro. Le aziende di trasporto svizzere concessionarie, come ad esempio le FFS e i servizi autopostali, sono invece escluse dal campo d'applicazione della legge sul lavoro essendo sottoposte alla legge sulla durata del lavoro (LDL; RS 822.21) secondo l'art. 2 cpv. 1 lett. b LL. Ciò detto, la legge può però essere dichiarata applicabile alle imprese di trasporto estere concessionarie in Svizzera in base ad accordi internazionali.

Capoverso 2

La lista delle organizzazioni internazionali che adempiono i criteri del capoverso 1 lettere b e c del presente articolo è disponibile sul sito internet della SECO.